

# Rapporto al messaggio 2789

Della Commissione della legislazione sul messaggio 15 febbraio 1984 concernente la sospensione dell'entrata in vigore di alcune norme della legge sull'assistenza sociopsichiatrica

Con il messaggio in discussione, il Consiglio di Stato chiede - attraverso una modifica dell' art. 69 LASP - che gli venga concessa la facoltà di differire l' entrata in vigore di alcune norme della LASP stessa, e più precisamente gli art. 46, 47, 48, 67 (primo passo) e 68.

Tali norme sono relative al diritto di voto delle persone tutelate dalla LASP e così recitano (i numeri tra parentesi si riferiscono all' articolo corrispondente del rapporto commissionale rispettivamente del messaggio del Consiglio di Stato n. 2420):

## **Articolo 46 (45-75)**

### IV. Diritto di voto

1 Le persone tutelate dalla presente legge, anche se malate di mente o interdetto, hanno il diritto di voto.

2 Esso può essere loro tolto solo se si accerta la loro incapacità di comprendere il significato e la portata del voto.

## **Articolo 47 (46-76)**

### 1) Voto e incapacità di discernere

L'accertamento della incapacità di discernimento avviene d' ufficio:

a) in caso di collocamento in una UTR, dall' équipe terapeutica;

b) in caso di interdetto non collocato, dal direttore del settore se richiesto dalla delegazione tutoria competente.

## **Articolo 48 (47-77/78)**

### 2) Voto: competenze del Consiglio di Stato

Nel caso in cui è accertata l' incapacità di discernimento ai fini di esprimere il diritto di voto, l' incarto é trasmesso in tempo utile al Consiglio di Stato che decide, sentito l' interessato.

## **Articolo 67 (66-109)**

### Disposizioni abrogate

Sono abrogati:

- l' art. 7 della legge sull'esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni, del 23 febbraio 1954;

## **Articolo 68 (67-110)**

### Nuove disposizioni

La legge sull' esercizio del diritto di voto, sulle votazioni e sulle elezioni del 23 febbraio 1954 é modificata come segue:

---

### **- Articolo 23 cpv. 2 (nuovo)**

E' considerata residenza ai sensi della presente legge anche la permanenza in un ospedale, in un carcere, in un ricovero o istituto analogo o in una UTR istituita dalla legge sull' assistenza sociopsichiatrica.

### **- Articolo 47a (nuovo)**

Il Municipio di ogni Comune nel cui comprensorio é sito un istituto ai sensi dell' art. 23 cpv. 2 deve istituire un ufficio elettorale presso l' istituto stesso.

Il presidente dell' ufficio elettorale ed il responsabile dell' istituto organizzano le modalità di esercizio del voto a seconda della peculiarità delle caratteristiche degli ospiti.

Si rileva che dette disposizioni della LASP (legge non ancora entrata in vigore) sono state approvate, all' unanimità e senza discussione, dal Legislativo cantonale nella seduta del 26 gennaio 1983, e nemmeno si scostano dal testo di legge proposto dal Consiglio di Stato con il Messaggio n. 2420 del 12 novembre 1979 (eccetto che per la procedura in

caso di accertata incapacità di comprendere il significato e la portata del voto).

Il principio introdotto con l' art. 46 cpv. 1 LASP comporta l' abrogazione dell' attuale art. 7 LVE, che sancisce "juris et de jure" l' esclusione dal diritto di voto dell' interdetto per motivo di infermità o debolezza mentale giusta l' art. 369 CC, analogamente a quanto stabilito in materia di voto federale (cfr. art. 2 della LF sui diritti politici).

L' art. 46 cpv. 1 LASP si apre alla dimostrazione del contrario, e inverte inoltre la presunzione: l' interdetto per motivo di infermità o debolezza mentale é presunto capace in punto all' esercizio dei diritti politici, a meno che non ne sia accertata l' incapacità.

Questo indirizzo - pur non essendo ancora recepito né nella Legislazione federale né in quella di altri Cantoni (perlomeno in quei Cantoni dei quali si é avuto riscontro alla nostra richiesta d' informazione) - segue i dettami del Consiglio d' Europa (cfr. M. Borghi, "Per l' abrogazione dell' art. 7 LVE", in RDAT 1978, pag. 267:

"Il diritto di voto, diritto, come detto, individuale deve essere tolto alla persona, ritenuto che ve ne sia, in casu, il motivo, riscontrabile unicamente nell' assenza della capacità di discernimento, il che implica l' accertamento se il singolo titolare del diritto di voto sia in grado di capire il significato del voto. E' questa anche l' opinione dell' Assemblea parlamentare del Consiglio d' Europa che ha raccomandato al Comitato dei ministri:

"d' inviter les gouvernements des Etats membres: ... à mettre en application le droit de vote pour ceux des malades mentaux qui comprennent la signification d' un vote et à prendre les mesures nécessaires pour leur faciliter l' exercice de ce droit, en veillant à ce qu' ils soient tenus au courant des affaires publiques, en les informant des formalités à remplir (délais, inscription sur les listes électorales, etc. ...) et en offrant toute l' aide matérielle requise à ceux d' entre eux qui souffrent d' un handicap physique, les malades frappés d' interdiction de voter devant disposer d' un droit de recours."

Il Consiglio di Stato, nel messaggio in esame (ma in contrasto con quanto da esso stesso sostenuto nel Messaggio n. 2420) osserva per una parte che appare problematica l' intenzione di affidare ad una équipe terapeutica o al direttore del settore la competenza di accertare l' incapacità del singolo tutelato di comprendere il significato e la portata del voto, essendo (sempre a mente del Consiglio di Stato) il concetto di capacità di discernimento di natura filosofica e giuridica e non di natura medica, e per un' altra parte che l' orientamento che tende a dissociare la capacità di discernimento ai fini dei diritti civili da quella ai fini dei diritti politici non trova neppure riscontro nel rapporto degli esperti per la revisione della Costituzione federale, dove anzi si legge che quella Commissione desidera che il principio sancito dall' art. 2 della LF citata venga codificato a livello costituzionale.

Per queste ragioni appare opportuno, così osserva il Consiglio di Stato, un ripensamento sulla portata di questa estensione del diritto di voto.

La scrivente Commissione, pur confermandosi nella convinzione della bontà, ed opportunità delle ragioni a sostegno dell' abrogazione dell' art. 7 LVE, deve oggi ammettere che l' attenzione al momento dei dibattiti commissionali e granconsigliari attorno alla LASP era essenzialmente (e comprensibilmente) rivolta alla materia sociopsichiatrica, peraltro assai complessa, e che formò oggetto di lungo, approfondito e qualificato dibattito, così che le norme relative al diritto di voto non vennero, perlomeno negli aspetti procedurali (art. 47) ed organizzativi (art. 68), debitamente valutate come la loro importanza e portata avrebbe richiesto; ciò é attestato dal poco spazio ad esse dedicato nel rapporto commissionale e alla totale mancanza di discussione parlamentare in merito.

Per gli aspetti organizzativi (di quelli procedurali già abbiamo detto), il Consiglio di Stato solleva non poche perplessità circa l' applicazione degli art. 23 cpv. 2 e 47a LVE, modificati rispettivamente introdotti con l' art. 68 LASP:

- la creazione di uffici elettorali presso i diversi istituti presupporrebbe una serie di misure organizzative, tecniche e cautelari non indifferenti;
- l'esercizio del voto nel Comune di residenza sarebbe limitato alle elezioni federali e cantonali a circondario unico;
- l'organizzazione di uno scrutinio per gli ospiti per case di cura ecc. risulterebbe operazione complessa e delicata in punto alle garanzie della segretezza del voto.

In proposito la Commissione deve obiettare che ostacoli di natura organizzativa devono essere superati (il sistema di voto ad esempio per i militari dimostra che soluzioni sono possibili) non potendosi in ragione di ostacoli di tale natura limitare o addirittura negare un diritto fondamentale come il diritto di voto.

Il Consiglio di Stato adduce poi - ed é senz' altro (purtroppo) vero - che delle modifiche della legge elettorale introdotte dalla LASP non beneficiano coloro, e sono molti, che non risiedono negli istituti menzionati all' art. 23 cpv. 2 LVE e che al tempo stesso non sono in grado di recarsi presso l' ufficio elettorale del loro Comune (anziani, invalidi a domicilio).

E' senz'altro pertinente l'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui la soluzione dei problemi accennati deve essere trovata nella sede più naturale, ossia nelle leggi elettorali; al proposito il Consiglio di Stato segnala di aver già

formato una Commissione interdipartimentale che si sta occupando della riforma delle leggi elettorali.

Come indicato nella linee direttive 1984/1987, la presentazione al Gran Consiglio di tale riforma é prevista nel corso del 1985.

Premesso questo impegno, e tenuto conto che le prossime votazioni di grande importanza nel Cantone cadono nell' aprile 1987 (rinnovo dei poteri cantonali), la scrivente Commissione - con la pregiudiziale a favore del mantenimento del principio introdotto all' art. 46 LASP (ritenuta la sovranità del Gran Consiglio) - accede alla richiesta del Consiglio di Stato di riservarsi la facoltà di differire l' entrata in vigore degli art. 46, 47, 48, 67 (primo passo) e 68 LASP, tuttavia al più tardi fino al 30 giugno 1986, termine entro il quale Esecutivo e Legislativo possono ragionevolmente impegnarsi per la modifica delle leggi elettorali.

La Commissione auspica infine che venga presto emanato il Regolamento di applicazione alla LASP, così che la legge possa essere decretata in vigore - eccetto per le norme che si intende differire - con il 1° gennaio 1985.

**Per la Commissione della legislazione:**

Marco Cereda, relatore

Agustoni - Bacciarini - Bonetti-Lepori M. -

Borella - Catenazzi - Cavadini Antonio -

Lepori A. - Padlina - Paglia